



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 14.04.2022, che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 221, co. 7 L. n. 77/2020 di conversione del cd. Decreto Rilancio d.l. n. 34/2020(cd. trattazione da remoto), ha pronunciato, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. R.G. 1366/2021

TRA

....., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Maurizio Riommi, Daniele Verduchi e Andrea Pesenti

ricorrente

E

M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro in carica p.t., rappresentato e difeso come in atti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai funzionari amministrativi, dott.sse Giuseppina Tabone e Marilù Albanese

resistente

OGGETTO: *differenze retributive – servizio pre-ruolo*

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

Svolgimento del processo ed elementi in fatto

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14.09.2021,....., docente assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2000, agiva in giudizio nei confronti del MIUR, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, affinché fosse accertato il suo diritto ad



ottenere dall'Amministrazione convenuta, l'integrazione della ricostruzione di carriera, già in parte operata dalla scuola di titolarità con provvedimento n. 15 del 31.05.2004 al superamento del periodo di prova, in applicazione dell'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, con l'emissione di un nuovo provvedimento che tenesse conto di quanto previsto dall'art.4, co. 3 D.P.R. n.399/1988, opportunamente richiamato dall'art. 66, co. 6 CCNL 1995 Comparto Scuola.

Con memoria depositata in data 23.11.2021, si costituiva in giudizio il MIUR, affermando la fondatezza nel merito delle richieste avanzate *ex adverso*, ma eccependo la prescrizione quinquennale degli assegni, considerando come unico atto interruttivo di essa il deposito del presente ricorso e osservando che la diffida del 18.05.2021 (doc. 7 fasc. ricorrente) non sarebbe pertinente alla domanda svolta in via giudiziale.

Stante il l'emergenza sanitaria Coronavirus, la causa veniva trattata con le modalità della trattazione da remoto e scritta ex art. 221, co. 4-6 d.l. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020.

All'odierna udienza, all'esito della discussione, il giudice definiva il giudizio con motivazione contestuale.

Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Motivi della decisione

La docente ricorrente sottoscriveva con il MIUR plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie a far data dall'a.s. 1987/88 fino all'a.s. 1999/00 per un totale di 11 anni di servizio e, in data 01.09.2000, veniva assunta a tempo indeterminato per l'insegnamento nella scuola secondaria di II livello (doc. 1-2 fasc. ricorrente). Con decreto prot. n. 15 del 31.05.2004 il Dirigente Scolastico dell'Istituto "Paolina Secco Suardo" di Bergamo provvedeva alla ricostruzione della carriera dell'odierna istante, al fine di valutare il servizio prestato dalla



medesima come insegnate non di ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato al momento del suo passaggio di ruolo alla scuola secondaria di II livello (in data 01.09.2000): alla ricorrente veniva riconosciuta un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 11, computati, ai fini giuridici ed economici, in anni 8 e mesi 8 e, ai soli fini economici, in anni 2 e mesi 4, con collocamento, alla data del 01.09.2001, nella 3° posizione stipendiale (doc. 2 fasc. ricorrente).

Con decreto prot. n. 242 del 16.02.2017 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Paolina Secco Suardo" di Bergamo provvedeva alla nuova ricostruzione della carriera dell'odierna istante prevedendo alla data del 01.01.2008, di compimento del 16° anno di anzianità di servizio, il recupero dell'anzianità residuale di anni 2 e mesi 4 prevista nel predetto decreto di ricostruzione carriera ai sensi dell'art. 4 co. 3 D.P.R. n. 399/88, con un'anzianità complessiva, alla medesima data del 01.01.2008, di anni 18 e mesi 4 e previsione, quindi, di passaggio al successivo gradone stipendiale da anni 21 a 27 alla data del 01.09.2010 con un'anzianità di servizio di anni 21 (doc. 3 fasc. ricorrente); la corretta progressione di carriera come correttamente sviluppata nel suddetto decreto non ha trovato, però, effettiva applicazione nelle buste paga elaborate e, dunque, nelle retribuzioni concretamente erogate alla parte ricorrente, in quanto il passaggio al successivo gradone stipendiale da anni 28 a 34 – che, muovendo da un'anzianità di servizio di anni 21 alla data del 01.09.2010 (cfr. pag. 4 doc. 3), la parte ricorrente avrebbe dovuto maturare alla data del 01.09.2018 (non computando l'anno 2013 di blocco stipendiale) – le è stato attribuito solo a decorrere dal 01.01.2021 (come risulta dalle buste paga di ottobre 2018 e novembre 2020 – v. docc. 4 e 5 fasc. ricorrente) con previsione del passaggio al successivo gradone stipendiale da anni 35 solamente a decorrere dal 01.01.2028 (come risulta dalla busta paga di gennaio 2021 – doc. 6 fasc. ricorrente)



anziché – come sarebbe, invece, suo diritto – dalla data del 01.09.2024.

Nonostante la formale diffida (doc. 7 fasc. ricorrente), l'Amministrazione scolastica non ha mai considerato per intero, ai fini dell'anzianità di servizio e del corretto inserimento nel gradone stipendiale il periodo di cui al decreto di ricostruzione di carriera da ultimo adottato, motivo per cui la ricorrente promuoveva la presente azione.

Costituendosi in giudizio, il MIUR confermava la correttezza della pretesa avanzata dalla docente ricorrente (*“Le censure mosse, con il gravame che ci occupa, appaiono fondate...”* – pag. 1 della memoria di costituzione), pertanto, pacificamente, la ricorrente avrà diritto al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto inserimento nel gradone stipendiale, del servizio prestato quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 11, con la conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 28 a 34 già a decorrere dalla data del 01.09.2018 e con diritto al passaggio al superiore gradone stipendiale da anni 35 già alla data del 01.09.2024, con le differenze retributive fra quanto ricevuto e quanto spettante in ragione dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale per complessivi € 4.447,82 maturati al 30.06.21 (somma non contestata dal Miur).

Ancora: secondo la tesi portata avanti dall'Amministrazione resistente la diffida del 18.05.2021 (doc. 4 fasc. ricorrente) non costituirebbe idoneo atto interruttivo della prescrizione quinquennale, in quanto avrebbe ad oggetto la nota questione relativa all'integrale considerazione ai fini giuridici ed economici dei periodi pre-ruolo. In realtà, dal semplice tenore letterale della diffida prodotta sub doc. 7 del ricorso, è evidente che il la Gallo lamentava il mancato riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo sulla scorta del noto filone contenzioso; la domanda proposta



in questa sede rappresenta un *quid minus* di quella oggetto della diffida, ne consegue che la diffida prodotta è del tutto idonea a interrompere la prescrizione.

Stante la corretta condotta processuale del MIUR che ha avallato la tesi di parte ricorrente sin alla prima difesa in giudizio e le conseguenti difese agevolate dell'istante, le spese di lite, pur seguendo la soccombenza, si liquidano come in dispositivo nel rispetto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto inserimento nel gradone stipendiale, del servizio prestato quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 11, con la conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 28 a 34 già a decorrere dalla data del 01.09.2018 e con diritto al passaggio al superiore gradone stipendiale da anni 35 già alla data del 01.09.2024;
- condanna il MIUR ad operare la ricostruzione della carriera della parte ricorrente secondo quanto previsto al precedente punto, a collocarla nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento e a corrisponderle le differenze retributive fra quanto ricevuto e quanto spettante in ragione dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale pari a € 4.447,82 maturati al 30.06.21, oltre interessi legali come per legge, considerando come atto interruttivo della prescrizione la diffida del 18.05.2021;



- condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge

Così deciso in Bergamo, il 14.04.2022

Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta

